



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -
Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

Bologna, 20 gennaio 2016

- **Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e degli Istituti Comprensivi dell'ambito territoriale della provincia di Bologna**
- **Ai Coordinatori didattici delle scuole dell'infanzia paritarie**

Oggetto: trattenimenti alla scuola dell'infanzia in occasione delle iscrizioni alla classe prima di scuola primaria a.s. 2016/17.

In occasione delle prossime iscrizioni alle classi prime di scuola primaria per il prossimo anno scolastico, si ritiene utile ricordare alle SSLL la circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna prot. n. 14909 del 6/9/2013 che **esclude** la possibilità, a norma di legge, che si possa trattenere un alunno alla scuola dell'infanzia "obbligato" alla frequenza della scuola primaria: *"la norma definisce che non esistono condizioni che possano precludere l'accesso alla scuola ("l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap" legge 104/92; "il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale" Sentenza Corte Costituzionale n. 80/2010)".*

Tantomeno ciò può avvenire in assenza di disabilità o perché il bambino ha frequentato la scuola dell'infanzia solo per due anni. *"La lettera della norma **non consente che vi siano bambini i quali, a sei anni, non si iscrivano alla scuola primaria (a meno che le famiglie non optino per la scuola parentale). Non vengono indicate possibili eccezioni, neppure per gli alunni disabili.**"*

Si ritiene di aggiungere, come nella citata nota, che: *"Tuttavia la presenza dei ragazzi disabili nella scuola inclusiva riguarda uno spettro talmente vario di situazioni, tale da richiedere che le norme stesse vengano interpretate nel loro spirito, non violando la lettera della legge ma coniugandola alle singole, particolarissime, condizioni che possono darsi nei fatti.*

Occorre cioè tenere aperta la possibilità che il diritto di accesso dei bambini di sei anni alla scuola primaria (che è anche un dovere), possa risultare in contrasto con il potenziale sviluppo delle loro capacità, che è ciò cui tende lo spirito delle norme citate.

*L'ambito ristrettissimo entro il quale ci si muove (in deroga a norme esplicite) rende ovviamente **estremamente limitate le casistiche cui tale possibilità può essere praticata.**"*

Pertanto, posto che **il trattenimento alla scuola dell'infanzia NON è permesso dalle norme**, è possibile che in rarissimi casi **eccezionali** e molto ben documentati si possa derogare. Tale

INTEGRAZIONE delle DISABILITA'	Referente procedimento: Prof.ssa Maria Grazia PANCALDI
Dott.ssa Mara Baraldi	e-mail: mariagrazia.pancaldi@istruzione.it
tel. 051.3785284	Tel. 051/3785 - 349



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

possibilità si esplica tramite **l'assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico della scuola primaria in merito alla decisione**. Pertanto è opportuno che in tali casi il Dirigente Scolastico si procuri e conservi agli atti i pareri motivati:

- del Gruppo Operativo che segue l'alunno,
- del referente AUSL di competenza,
- degli insegnanti di classe
- del personale educativo/assistenziale preposto,
- la richiesta dei genitori,
- e ogni altro elemento utile a definire il caso.

In presenza di ciò il Dirigente Scolastico potrà o meno disporre in merito al trattenimento con dispositivo motivato che terrà agli atti. Si ricorda che nel frattempo i genitori dell'alunno saranno comunque tenuti a effettuare l'iscrizione alla prima classe di scuola primaria. La documentazione non è necessario che venga trasmessa ai ns uffici.

IL DIRIGENTE

Dr. Giovanni Schiavone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

INTEGRAZIONE delle DISABILITA'
Dott.ssa Mara Baraldi
tel. 051.3785284

Referente procedimento: Prof.ssa Maria Grazia PANCALDI

e-mail: mariagrazia.pancaldi@istruzione.it

Tel. 051/3785 - 349